

L'accesso, l'ispezione e la verifica Cosa possono fare e cosa non possono fare i verificatori

L'accesso da parte dei verificatori può essere effettuato solo in forza di apposita autorizzazione scritta, rilasciata dal capo dell'ufficio che ordina la verifica.

L'autorizzazione deve contenere:

- il nominativo e i poteri del direttore che dispone la verifica;
- il nominativo del soggetto da verificare;
- il perché è stato scelto;
- il perché la verifica si deve fare in azienda;
- la firma del soggetto che autorizza la verifica.

I verificatori possono entrare in azienda nell'orario di normale apertura dell'attività, e dopo l'esibizione delle tessere di riconoscimento e dell'autorizzazione, vanno alla ricerca, fra l'altro, della documentazione extracontabile (brogliacci e agende, ed acquisiscono i dati registrati nell'hard disk del personal computer).

L'accesso presso l'azienda può svolgersi anche in mancanza del titolare.

È possibile che i verificatori ricerchino cose e/o atti presso gli autoveicoli ed i natanti.

L'accesso presso l'abitazione privata del contribuente può essere effettuato solo previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica eD in caso di gravi indizi di violazione delle norme fiscali.

Per l'accesso in locali destinati anche ad abitazione non sono necessari i gravi indizi. Per eseguire l'accesso nei confronti di associazioni, circoli sportivi, comitati e Onlus è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.

Il contribuente deve esibire le scritture contabili, che vengono acquisite dai verificatori, i quali contestualmente provvedono ad una vera e propria "ricerca", per rintracciare documentazione non esibita o altri documenti.

Acquisita tutta la documentazione i verificatori redigono il processo verbale di accesso, ove vengono descritte, analiticamente, tutte le operazioni effettuate e la documentazione consegnata e reperita.

E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per *mettere le mani* (perquisizioni personali) sui contribuenti o su altre persone presenti e per procedere all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili.

Per l'accesso nei confronti del professionista è invece necessaria la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato, il quale se vuole e lo ritiene opportuno può opporre il segreto professionale.

Riferimenti normativi:

- art. 52 DPR 633/72
- art. 32 DPR n.600/73

giugno 2010